

Articolo 2

Trasporto per alunni con disabilità

1. È garantito con mezzi idonei il trasporto delle persone con disabilità alle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi prescolastici quali asili nido, ecc. e ai doposcuola.
2. Come previsto dall'art. 28, L. 30.03.1971, n. 118, il servizio di cui al comma 1 è erogato gratuitamente.